



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Sul ricorso numero di registro generale 1988 del 2009, proposto da:
Società Iniziative Immobiliari S.r.l., rappresentato e difeso dagli avv. Antonino
Gugliotta, Ruggero Oliva, con domicilio eletto presso Antonino Gugliotta in
Milano, via Pompeo Litta 7;

contro

Comune di Trezzo Sull'Adda in Persona del Sindaco P.T., rappresentato e difeso
dagli avv. Silvia Forte, Giampaolo Pucci, con domicilio eletto presso Gianpaolo
Pucci in Milano, via F.Lli Bronzetti, 3;

nei confronti di

Provincia di Milano, non costituita;
Azienda Agricola F.Lli Fumagalli Fruttuoso e Giuseppe S.S., rappresentato e
difeso dagli avv. Pietro Quadri, Giovanni Quadri, con domicilio eletto presso
Giovanni Quadri in Milano, via S. Tecla, 5;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della deliberazione del Consiglio Comunale di Trezzo sull'Adda n. 51 del
23.6.2009, avente ad oggetto "Sportello Unico Attività Produttive (SUAP)

'Fornace dell'Adda - Nuovo casello' - Sospensione effetti della propria precedente deliberazione n. 46 del 28 maggio 2009".

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Trezzo Sull'Adda in Persona del Sindaco P.T.;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Azienda Agricola F.Lli Fumagalli Fruttuoso e Giuseppe S.S.;

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 settembre 2009 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che la domanda di annullamento del provvedimento impugnato, ad una prima sommaria delibazione, non appare assistita dal necessario fumus boni iuris, in quanto:

- in sede di conferenza di servizi non si è formato l'assenso della Provincia di Milano in quanto è stato espresso parere sospensivo;
- la determinazione di conclusione della conferenza dei servizi prevede tra le condizioni apposte alla proposta di variante al PGT l'acquisizione del parere provinciale favorevole;
- la Provincia ha trasmesso in data 02/07/2009 valutazioni negative con atto autonomamente lesivo.

Ritenuto quindi che non sussistano gli estremi di cui all'art. 21 della legge 6.12.1971 n. 1034;

P.Q.M.

Respinge l'istanza cautelare.

Spese al definitivo.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 10 settembre 2009 con l'intervento dei Magistrati:

Carmine Maria Spadavecchia, Presidente

Alberto Di Mario, Referendario, Estensore

Silvia Cattaneo, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 11/09/2009

IL SEGRETARIO